CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 30-11-2010 N° 24250

Riscossione delle imposte – riscossione coattiva – espropriazione forzata – termine per il completamento della pubblicità - natura ordinatoria – sussistenza – conseguenze – inosservanza – invalidità della procedura di vendita - esclusione

24250/2010

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

R.G.N. 10611/2006

R.G.N. 14171/2006

Cron. 24250

Rep. 7806

Ud. 25/06/2010

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Presidente -

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -

Dott. FULVIO UCCELLA - Consigliere -

Dott. GIANCARLO URBAN - Consigliere -

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rel. Consigliere -

contributo unificato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10611-2006 proposto da:

[redacted], elettivamente domiciliati in ROMA, [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted], rappresentati e difesi dall'avvocato [redacted] giusta delega in calce al ricorso;

2010

1430

- ricorrenti -

contro

[redacted], elettivamente domiciliato in

ROMA, [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted] che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

[redacted] S.P.A. [redacted];

- intimato -

sul ricorso 14171-2006 proposto da:

[redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. [redacted], elettivamente domiciliata in ROMA, [redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted], rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted] giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente -

nonchè contro

[redacted]

- intimato -

avverso la sentenza n. 1098/2005 del TRIBUNALE di [redacted], emessa il 01/12/2005, depositata il 02/12/2005 R.G.N. 697/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato [redacted] (per delega

dell'Avv. [redacted];

udito l'Avvocato [redacted]

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per l'inammissibilita' del principale, assorbito l'incidentale.

IN FATTO

Gli odierni ricorrenti, nel proporre opposizione ad una esecuzione esattoriale iniziata nei loro confronti, sollevarono, dinanzi al tribunale di [redacted], questioni attinenti tanto al pagamento delle cartelle esattoriali ed alla sussistenza del cd. "sgravio", quanto alla asserita nullità degli atti esecutivi precedenti la vendita, quanto ancora a pretese violazioni delle disposizioni disciplinanti l'incanto.

Integrato il contraddittorio nei confronti dell'acquirente dei beni pignorati, [redacted] - che propose a sua volta domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile oggetto dell'aggiudicazione -, il giudice adito respinse tutte le domande.

La sentenza è stata impugnata dagli esecutati con ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

Resistono con controricorso la [redacted] s.p.a. (che ha presentato altresì ricorso incidentale condizionato) e [redacted].

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia *violazione e falsa applicazione dell'art. 2929 c.c. in relazione all'art. 80 DPR 602/73 ed all'art. 111 Cost..*

Lamentano i ricorrenti che la violazione del termine previsto dall'art. 80 DPR 602/73 per la pubblicazione dell'avviso di vendita, diversamente da quanto opinato dal giudice del merito - che, ritenendo la pubblicazione atto preparatorio della vendita medesima, ne aveva escluso la rilevanza nei confronti dell'aggiudicatario, giusta disposto dell'art. 2929 c.c.. - costituendo elemento essenziale della vendita, e non atto precedente e prodromico, impediva l'applicabilità dell'art. 2929 c.c., consentendo, di converso, la piena opponibilità al terzo aggiudicatario della relativa nullità.

Precisano ancora i ricorrenti che l'elemento della collusione tra l'aggiudicatario e il creditore procedente - escluso dal giudice del merito al folio 4 della sentenza oggi impugnata per mancata allegazione della circostanza da parte degli opponenti - era stato viceversa allegato mediante la produzione degli atti penali dai quali si evinceva la fondatezza della predicata collusione.

Il motivo, in parte infondato, in parte inammissibile, non può essere accolto.

Esso si infrange, difatti, nella sua prima articolazione, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto che la ***eventuale*** nullità di un atto esecutivo precedente la vendita forzata - quale l'avviso di vendita emanato in violazione dei termini di

cui all'art. 80 DPR 602/73 - non fosse in alcun modo idoneo a determinarne la nullità, non potendo spiegare effetto nei confronti dell'aggiudicatario.

La decisione si conforma a quanto già affermato da questa corte, di recente, in tema di insensibilità dell'aggiudicazione agli eventuali vizi formali del procedimento esecutivo (Cass. 3531/09: *in materia di vendita e assegnazione di beni assoggettati ad esecuzione forzata, l'art. 2929 cod. civ. tutela l'acquirente nel caso in cui le questioni relative all'accertamento delle ragioni dell'esecutato siano dedotte nel processo in una fase successiva all'aggiudicazione; per le fasi precedenti, invece, tale "regula iuris" si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo che abbia condotto alla vendita o all'assegnazione e, cioè, all'ipotesi in cui singoli atti del procedimento esecutivo, anteriori alla vendita o all'assegnazione, debbano essere dichiarati nulli, anche se non trova spazio tutte le volte in cui la nullità riguardi proprio tali due atti, ovvero quando i vizi denunciati si configurino come motivi di opposizione alla stessa esecuzione*), giurisprudenza cui il collegio intende dare seguito. Al di là della considerazione per la quale i vizi lamentati sono stati, nella specie, oggetto di doglianza in epoca successiva all'aggiudicazione, decisiva, nel caso di specie, appare la considerazione per la quale, in tema di

espropriazione forzata immobiliare, il termine entro il quale deve essere effettuata la pubblicità ha carattere ordinatorio e non perentorio - in assenza di una esplicita previsione in tal senso -, con la conseguenza che la sua inosservanza non si riflette sulla regolarità del procedimento di incanto e di vendita: né il disposto dell'art. 80 del DPR 602/73 (*almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili*) contiene utili indizi per qualificare come perentorio il termine di 20 giorni in esso indicato. Di qui, l'esclusione *tout court* della (non correttamente) invocata nullità della vendita sì come auspicato dai ricorrenti.

Il motivo risulta poi inammissibile nella parte in cui sottopone al collegio una questione affatto nuova, relativa alla pretesa collusione intervenuta tra aggiudicatario e creditore procedente: in spregio al requisito dell'autosufficienza del ricorso, esso non indica in alcun modo in quale fase del processo di merito la questione sia stata tempestivamente sollevata e illegittimamente pretermessa (questione la cui allegazione viene viceversa esclusa nella motivazione della sentenza impugnata: f. 4, in fine).

Con il secondo motivo, si denuncia *violazione e falsa applicazione dell'art. 581 c.p.c. in relazione all'art. 111 Cost.*.

Il motivo è infondato.

Nel corso del giudizio di merito, difatti, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, la doglianza sollevata dagli odierni ricorrenti non afferiva alla pretesa violazione dell'art. 581, bensì alla diversa questione della mancata possibilità del debitore di assistere all'asta (oltre a quella, non più oggetto di doglianza in questa sede, relativa alla mancata possibilità di produrre, il giorno dell'asta, la documentazione attestante il pagamento del debito), questione risolta, del tutto legittimamente, dal tribunale di [redacted] in ossequio ad una più che consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice, che discorre di carenza di interesse del debitore esecutato a proporre opposizione agli atti esecutivi in assenza di contestuali deduzioni in ordine alla lesione del suo diritto a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile (*ex aliis*, Cass. 2512/96).

Il ricorso è pertanto rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, in esso assorbito quello incidentale, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna delle parti costituite, che si liquidano in complessivi E. 1400, di cui E. 200 per spese generali.

Così deciso in Roma, li 25.6.2010

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 30 NOV. 2010
IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista